

STATUTO DELLA FONDAZIONE “ LINKING PEOPLE ONLUS “

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, per volontà del fondatore, una Fondazione denominata “**LIN-KING PEOPLE ETS**”, con sede in via Barberia, 13 a Bologna.

ART. 2

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e sanitario ovunque nel mondo.

La Fondazione svolge principalmente l’attività di beneficenza ai sensi del comma 1, lett. u) dell’articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017, concedendo erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dall’investimento delle disponibilità finanziarie e da donazioni eventualmente raccolte a favore di privati e di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nei settori degli aiuti umanitari, della promozione umana, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e formazione; nonché opera per la realizzazione diretta di progetti di solidarietà sociale, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

A tal fine la Fondazione:

- promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento, ivi compresa la partecipazione diretta a tali organizzazioni;
- collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti bisognosi;
- può eventualmente promuovere la raccolta di fondi, anche con caratteristiche e finalità specifiche, da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità statutarie;
- può erogare premi e borse di studio.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Patrimonio di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Patrimonio di Dotazione è composto:

- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, sia in sede di atto costitutivo che successivamente;
- Dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio di Dotazione;
- Dalle elargizioni e dai contributi effettuati da enti privati e pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio di Dotazione;
- Dalla parte di rendita non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il Patrimonio di Dotazione.

Il Patrimonio di Dotazione è rappresentato da una quota, unica ed indivisibile, di spettanza del Fondatore (la "Quota del Fondatore"). La Quota del Fondatore incorpora diritti esclusivamente amministrativi, e non da diritto all'esercizio di alcun diritto patrimoniale.

Il Fondo di Gestione è composto:

- Dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore che non siano espressamente destinate al Patrimonio di Dotazione;
- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio di Dotazione;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Patrimonio di Dotazione;
- Dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati, che non siano espressamente destinati al Patrimonio di Dotazione;
- Dalle elargizioni e dai contributi effettuati da enti privati e pubblici o da privati che non siano espressamente destinati al Patrimonio di Dotazione;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse del Fondo di Gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 4

IL FIDUCIANTE

Il Fiduciante è la persona fisica:

- che ha conferito mandato alla Fiduciaria affinché la stessa, nell'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 23 Novembre 1939, provvedesse, in nome proprio ma per conto del Fiduciante, ad istituire la Fondazione e ad assumere la qualifica di Fondatore, rendendosi titolare della Quota del Fondatore.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Fondatore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 6

II FONDATORE

Il Fondatore è il soggetto che promuove l'istituzione della Fondazione ed è l'unico titolare della Quota del Fondatore.

Il Fondatore della Fondazione è la società Galvani Fiduciaria srl, con sede in Bologna, Via Barberia n. 13 (la "Fiduciaria").

La detenzione della Quota del Fondatore e la conseguente legittimazione all'esercizio di tutti i diritti che in base al presente Statuto spettano al Fondatore, spettano alla Fiduciaria esclusivamente nell'esercizio della attività fiduciaria di cui alla legge n. 1966 del 23 Novembre 1939, al cui esercizio essa è stata autorizzata con DM del 22 Novembre 2001, Ministero delle Attività Produttive.

L'ufficio di Fondatore è pertanto svolto dalla Fiduciaria a nome proprio, ma esclusivamente in esecuzione di apposito mandato fiduciario ad essa conferito e quindi per conto e nell'esclusivo interesse del Fiduciante

La Quota del Fondatore, così come l'ufficio di Fondatore, è intrasferibile, e dunque nessun altro soggetto può assumere la qualifica di Fondatore, ad eccezione di:

- Qualsiasi altra società fiduciaria che subentri alla Fiduciaria nel mandato di amministrazione avente ad oggetto la Quota del Fondatore;
- Il Fiduciante stesso.

Al Fondatore spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Al Fondatore spetta altresì la revoca del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, che può essere effettuata anche senza giusta causa, e senza che ciò legittimi in alcun modo i Consiglieri revocati a qualsiasi azione di risarcimento nei confronti della Fondazione e/o del Fondatore.

ART. 7

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri potranno essere rinominati. In caso di dimissioni o di revoca di uno o più membri, purchè non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I membri del Consiglio così nominati scadono insieme con quelli già in carica al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. In tal caso il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Revisore.

ART. 8

POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché le erogazioni gratuite di somme di denaro e di prestiti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti statuari e previa informativa del Fondatore ;
- individua le aree di attività e i progetti della Fondazione;
- delibera la costituzione ovvero la partecipazione in società che operano con le stesse finalità della Fondazione;
- delibera gli incrementi del Patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del Patrimonio in altri valori mobiliari o immobiliari;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire ai singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- delibera eventuali regolamenti;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla Statuto;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

Un Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori, nonché al Collegio dei Revisori o al Revisore, e al Fondatore, di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto, ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano arrecare danno alla Fondazione, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio dei Revisori o dal Revisore entro novanta giorni dalla loro data. L'Amministratore risponde dei danni derivanti alla Fondazione dalla sua azione od omissione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono l'ufficio a titolo gratuito e non hanno quindi diritto ad alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera o per posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o posta elettronica certificata da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese, fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento della Fondazione, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli amministratori

Il voto non può essere dato per delega o rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

È altresì possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o audiovideo conferenza, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con

le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Fondatore tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca o altra causa, uno dei membri effettivi dell'Organo di Controllo decada dall'incarico, subentra il supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

L'Organo di Controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto ad un emolumento, determinato dal Fondatore al momento della loro nomina, ed al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni svolte.

In alternativa all'Organo di Controllo, può essere nominato un Revisore Unico in relazione al quale, *mutatis mutandis*, risulterà applicabile la medesima disciplina.

Al Fondatore spetta il potere di revocare l'Organo di Controllo o alcuni dei suoi membri, anche senza giusta causa e senza che ciò legittimi in alcun modo i soggetti revocati a qualsiasi azione di risarcimento nei confronti della Fondazione e/o del Fondatore.

ART. 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o Patrimonio durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 14

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

In caso di scioglimento della Fondazione, assumono la carica di liquidatori gli Amministratori in carica al momento dell'evento, ai sensi del combinato di-

sposto degli articoli 14 e ss. del Cod. Civ. e degli articoli 11 e ss. delle Disposizioni attuative del Cod. Civ.

Il Patrimonio – conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 – che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto alla fondazione religiosa della diocesi di Padova "Opera della Provvidenza di Sant'Antonio" – OPSA – con sede in Via Della Provvidenza n.68, Sarameola di Rubano (PD), previo parere favorevole rilasciato dall'Ufficio del "RUNTS" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 117/2017, e sentito l'organismo di controllo ex art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, o ad altro Ente del Terzo Settore avente le stesse finalità, che verrà indicato dai Liquidatori.

ART. 15

ETS

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ETS.

ART. 16

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

F.TO: MARCO MONTEFAMEGLIO

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA.

BOLOGNA, 6 APRILE 2023